



Proposta n. 1381 / 2022

PUNTO 39 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 09/08/2022

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1005 / DGR del 09/08/2022

OGGETTO:

Criteria per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2022. Art. 11, legge n. 431/1998.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

CRISTIANO CORAZZARI

STRUTTURA PROPONENTE

AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Criteri per la ripartizione del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (FSA) per l'anno 2022. Art. 11, legge n. 431/1998.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento la Giunta regionale individua i criteri per la ripartizione tra i Comuni, delle risorse del Fondo per il sostegno alla locazione (FSA) anno 2022 finalizzate all'assegnazione di contributi a cittadini titolari di contratti di affitto ai sensi della legge n. 431/1998 e autorizza l'acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico.

Il relatore riferisce quanto segue.

La legge 9 dicembre 1998, n. 431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", all'art. 11, ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione", al fine di sostenere le fasce sociali più deboli. Con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, sono stati fissati i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

L'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", ha assegnato al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui al capitolo 1690 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

La legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» alla Sezione II ha previsto un rifinanziamento del citato capitolo 1690 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" di 160 milioni di euro per l'anno 2021 e di 180 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 37 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina" ha assegnato al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 una ulteriore dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022.

L'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 19 luglio 2021, al fine di rendere più agevole l'utilizzo delle risorse assegnate al Fondo nazionale di cui all'articolo 11 della legge n. 431 del 1998, ha confermato l'ampliamento della platea dei beneficiari del Fondo, come stabilito dall'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 12 agosto 2020 anche ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza COVID-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%, fermi restando i criteri già adottati nei bandi regionali, certificabile attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

Le risorse assegnate al Fondo vengono ripartite annualmente, ai sensi del comma 5 del citato articolo 11, come sostituito dall'art. 7, comma 2-bis, della legge 12 novembre 2004, n. 269, fra le Regioni dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.



Nella seduta del 6 luglio 2022 della Conferenza unificata di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è stata acquisita l'intesa per la ripartizione dei fondi alle Regioni.

In data 13 luglio 2022 con Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili è stato approvato il riparto del Fondo nazionale citato, in base alla quale al Veneto sono assegnati per l'anno 2022 euro 22.245.741,55 per il finanziamento tanto del procedimento Covid19 (Fsa-covid4), quanto del procedimento FSA ordinario (FSA2022).

Nella precedente annualità, con DGR n. 1150 del 17 agosto 2021, era stato avviato un autonomo procedimento per il sostegno al pagamento all'affitto per l'abitazione di residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria "Covid19". Al fine di rendere più efficace la gestione amministrativa e contabile del procedimento di sostegno alle fasce sociali più deboli, si ritiene opportuno unire i procedimenti ed attuare una gestione unica, per il procedimento Covid19 (Fsa-covid4) e per il procedimento FSA ordinario (FSA2022), ciascuno con criteri e modalità di calcolo autonome.

Nell'ambito del riparto spettante alla Regione del Veneto, si propone pertanto di destinare euro 22.245.741,55 a finanziamento di entrambe le tipologie di procedimento, fissando, come limite massimo per il contributo FSA-Covid4, l'importo di euro 3.000.000,00 da assegnare in base a graduatoria, i cui criteri di formazione sono illustrati nell'**allegato A**. Tale limite è fissato per riservare comunque una quota consistente della disponibilità finanziaria totale ai richiedenti a reddito più basso. Il residuo, al netto dei costi del servizio informatico ed eventualmente integrato dalle somme non assegnate per il procedimento FSA-covid4, sarà ripartito in base al fabbisogno espresso dalle domande idonee raccolte dai Comuni partecipanti.

Successivamente, i Comuni partecipanti provvederanno alla gestione e all'erogazione dei contributi di sostegno all'affitto (FSA2022) unitamente ai contributi spettante per l'emergenza sanitaria Covid19 (FSA-covid4).

Oltre a tali risorse si propone di destinare all'incremento del Fondo le economie delle precedenti annualità del Fondo giacenti presso i Comuni e il cui esatto ammontare sarà quantificato al termine della rendicontazione in atto presso i Comuni stessi.

In attesa del perfezionamento del trasferimento dei fondi e dell'aggiornamento dei relativi capitoli di bilancio si ritiene opportuno autorizzare l'avvio di tutte le attività prodromiche necessarie ad accelerare l'iter per poter assicurare una solerte ripartizione dei fondi.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, occorre quindi stabilire preventivamente i criteri sulla base dei quali procedere al riparto del Fondo per l'anno 2022. Come per la precedente annualità del Fondo si propone di reintrodurre, senza limitazione alcuna, la possibilità di partecipare al procedimento anche per i cittadini che, in sede di dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2021, hanno usufruito della detrazione IRPEF per l'affitto, pur tenendo conto di tale detrazione in sede di erogazione del contributo.

Come già fatto in precedenza, si propone possano partecipare al riparto del Fondo tutti i Comuni del Veneto che si impegnino a cofinanziare il Fondo in misura non inferiore al 7% del fabbisogno espresso nell'ultima edizione del Fondo (FSA 2021) fissando il cofinanziamento obbligatorio nell'importo minimo di euro 2.000,00 e massimo di euro 60.000,00.

Si propone di ammettere al riparto i Comuni che non abbiano partecipato al FSA 2021 qualora si impegnino a cofinanziare il procedimento come segue: i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nella misura minima richiesta, i Comuni con popolazione maggiore a 10.000 abitanti nella misura minima di euro 3.000,00 per ogni 10.000 abitanti o frazione.

Nell'**Allegato A** al presente provvedimento sono riportati i requisiti di accesso e le modalità per l'assegnazione delle risorse in argomento.



Qualora il Comune decida di cofinanziare il Fondo in misura superiore alla quota richiesta, le somme eccedenti parteciperanno ad un riparto premiale, secondo quanto precisato nell'**Allegato A**.

L'impegno a partecipare al procedimento dovrà essere comunicato dai Comuni alla Regione - Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia - entro 30 giorni dalla pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, in modo da consentire di procedere entro l'anno al riparto del Fondo fra i Comuni partecipanti.

Anche per questa annualità del Fondo, si ritiene necessario mettere a disposizione dei Comuni un servizio informatico e di supporto giuridico che consenta di elaborare in tempo reale le domande raccolte, di effettuare le eventuali necessarie variazioni, nonché di monitorare costantemente l'andamento del procedimento, fornendo agli Enti medesimi un servizio qualificato di assistenza tecnica e amministrativo giuridica, la produzione dei prospetti di riparto e liquidazione, nonché le procedure per la rendicontazione dei contributi erogati.

Vista l'esperienza positiva delle passate edizioni del Fondo, oltre al servizio informatico dedicato ai Comuni e agli Enti da questi delegati, viene messo a disposizione dei cittadini un servizio web di compilazione, trasmissione e gestione delle domande per i Comuni che, nel loro bando, prevedano anche tale modalità di presentazione delle richieste. Ciò consentirà di contrarre significativamente i tempi di raccolta e gestione delle domande e del procedimento.

Per la realizzazione del servizio, secondo quanto stabilito nello schema di convenzione di cui all'**Allegato B**, si prevede il coinvolgimento di Veneto Innovazione S.p.a., società in house della Regione del Veneto, iscritta nel registro tenuto dall'ANAC ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50, e dell'art. 4 della Delibera ANAC n. 951 del 20/09/2017, come da disposizione della DGR n. 1712 del 24 ottobre 2017.

La società presenta ad oggi tutte le garanzie di solidità, affidabilità e "controllabilità" derivanti dal possesso della qualifica di società in house regionale, così come definite dall'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 e dall'art. 16 del D.Lgs. n. 175/2016, che hanno individuato i seguenti requisiti qualificanti di detta tipologia di istituto giuridico, ossia:

1. l'esercizio sulla persona giuridica di cui trattasi, da parte dell'Amministrazione controllante, di un "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi;
2. oltre l'80% dell'attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'Amministrazione controllante, nonché da altre persone giuridiche controllate dall'Amministrazione aggiudicatrice;
3. nella persona giuridica controllata non vi deve essere alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto e che non esercitino un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

In tal senso, il modello di governance e le relazioni organizzative e funzionali in essere con l'Amministrazione regionale confermano il controllo analogo, laddove il requisito dell'80% è confermato dal Bilancio di esercizio al 31.12.2021 ed il requisito dell'assenza di partecipazione di capitali privati è soddisfatto dalla totale partecipazione regionale.

Su richiesta della Direzione Lavori Pubblici - U.O. Edilizia, Veneto Innovazione S.p.a. ha formalizzato un preventivo, agli atti della struttura, per il servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione dei procedimenti Covid19 (Fsa-covid4) e FSA ordinario (FSA2022) pari ad euro 150.000,00 (IVA esclusa).

Il suddetto preventivo di spesa, inferiore rispetto ai 219.000,00 euro (IVA esclusa) del costo del medesimo servizio per l'anno 2021, è stato sottoposto a verifica ai sensi dall'articolo 192, comma 2 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50 ed è risultato conveniente per l'assenza di margine di profitto, per il parziale utilizzo di personale già in servizio presso la società in house, i cui costi sono già coperti, e per un controllo più immediato e meno oneroso sull'attività svolta, con una maggiore flessibilità e reattività rispetto alle esigenze della committenza regionale, dal momento che il controllo analogo consente un maggiore e più diretto controllo sulla qualità e sulla gestione del servizio erogato, non esercitabile su un soggetto esterno.



Trattandosi di un affidamento in house, ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 del 18 aprile 2016 non è necessario l'inserimento nel Programma biennale 2022-2023 ed elenco annuale 2022 dei servizi e delle forniture regionali, approvato con DGR n. 37 del 25 gennaio 2022 in conformità a quanto previsto dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14, in particolare l'articolo 7, e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, in particolare l'articolo 8, comma 1, lett. d).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art 11 della legge n. 431/1998;

VISTO l'articolo 1, comma 234, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTA la legge 30 dicembre 2020 n. 178;

VISTO il decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la "Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023";

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 13 luglio 2022;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DELIBERA

1. di approvare che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di destinare € 22.245.741,55 per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, per il finanziamento del procedimento "FSA-2022" e del procedimento FSA-Covid4, fissando, come limite massimo per il contributo di quest'ultimo, l'importo di euro 3.000.000,00;
3. di dare atto che le economie delle precedenti annualità giacenti presso i Comuni e il cui esatto ammontare sarà quantificato al termine della rendicontazione in atto presso i Comuni stessi sono destinate all'incremento del Fondo "FSA- 2022";
4. di stabilire che la ripartizione del Fondo FSA - anno 2022 è riservata ai Comuni che si impegnano a cofinanziare il Fondo in misura non inferiore al 7% del fabbisogno espresso nell'ultima edizione del Fondo (FSA-2021) fissando il cofinanziamento obbligatorio nell'importo minimo di euro 2.000,00 e massimo di euro 60.000,00 per ciascun Comune. Possono altresì concorrere i Comuni che non abbiano partecipato al FSA 2021, qualora si impegnino a cofinanziare il procedimento come segue: i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti nella misura minima di euro 2.000,00, i Comuni con popolazione maggiore a 10.000 abitanti nella misura minima di euro 3.000,00 per ogni 10.000 abitanti o frazione;
5. di approvare, ai fini dell'erogazione dei contributi relativi al FSA - anno 2022, i criteri di cui all'**Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di stabilire l'importo di 150.000,00 (IVA esclusa) per l'acquisizione del servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA 2022 tramite affidamento in house alla società Veneto Innovazione S.p.a.
7. di approvare lo schema di convenzione per la definizione dei reciproci rapporti tra la Regione del Veneto e Veneto Innovazione S.p.A., di cui all'**Allegato B**, incaricando il Direttore della Unità Organizzativa Edilizia della sua sottoscrizione, con le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie, e



che, a pena di nullità, verrà sottoscritta con firma digitale, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

8. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia – Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente provvedimento;

9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, articolo 23 comma 1, lettera b) e articolo 26, comma 1;

10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina



**FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, ART. 11, L. 431/1998 (FSA2022)**

Criteri FSA – anno 2022

1. SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata in base all'ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni).

L'ISEE si ottiene presentando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) online sul sito dell'I.N.P.S. o tramite un intermediario abilitato (CAF).

Il valore dell'ISEE, a parità di reddito, patrimonio e composizione della famiglia, varia in funzione della detrazione per l'affitto spettante. È quindi necessario, per equità, fare in modo che, a parità delle suddette condizioni, l'indicatore della situazione economica sia lo stesso indipendentemente dalla misura della detrazione affitto ammessa nel calcolo dell'ISEE.

Si determina, quindi, quale affitto la famiglia è in grado di pagare in base alla propria situazione economica familiare (vedi punto 4.a) ottenendo per differenza la misura dell'affitto non sopportabile in base al quale calcolare il contributo.

A tal fine, gli indicatori usati nel procedimento sono:

- a) ISE (Indicatore Situazione Economica) rilevabile dall'attestazione ISEE;
- b) $ISEE = ISE / VSE$ (Scala di equivalenza);
- c) ISEfsa indicatore depurato dagli effetti prodotti dalla detrazione dell'affitto. Si ottiene aggiungendo all'ISE la detrazione dell'affitto goduta;
- d) $ISEEfsa = ISEfsa / VSE$.

2. AMMISSIBILITÀ AL CONTRIBUTO

L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) residenza nel Veneto al momento della presentazione della domanda;
- b) i canoni di locazione, per i quali si chiede il contributo, devono essere quelli dell'anno 2021, riferiti ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto e risultanti da contratto di affitto, stipulato ai sensi della legge n. 431/1998, regolarmente registrato;
- c) ISEE ordinario in corso di validità non superiore a 20.000,00;
- d) i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e) per i cittadini stranieri extracomunitari, possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso e la permanenza in Italia, previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini previsti, del titolo di soggiorno scaduto;
- f) per i cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo dello stesso;
- g) non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.



016815e9



3. ESCLUSIONE

Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

- a) titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggio/i, o parte di esso/i per una percentuale superiore o uguale al 50% o il cui valore catastale ai fini IRPEF, rapportato alla quota di possesso, sia superiore a quattro volte la pensione annua minima INPS dell'anno 2021. Tale esclusione non opera nel caso in cui, per disposizione dell'autorità giudiziaria, l'alloggio sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite il diritto di abitazione;
- b) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- c) il cui canone annuo incida sull'ISEfsa in misura inferiore al 16% e l'ISEfsa sia superiore a euro 10.000,00;
- d) il cui canone annuo di locazione incida sull'ISEfsa in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di dichiarazione ISE non veritiera, e quindi da escludere, oppure di caso sociale da tutelare. Qualora il Comune accerti che la domanda sia relativa a una situazione di bisogno meritevole di tutela, l'importo massimo ammesso a riparto sarà del 50% restando il rimanente 50% a carico del Comune. Qualora il cofinanziamento comunale sia insufficiente a coprire il 50%, l'importo ammesso a riparto sarà ridotto in proporzione al cofinanziamento comunale disponibile;
- e) il cui canone annuo superi il 200% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel Comune (vedi calcolo ed esclusioni al successivo punto 4.c);
- f) nuclei familiari il cui alloggio abbia una superficie netta che superi il 200% della superficie ammessa (vedi calcolo e esclusioni al successivo punto 4.d);
- g) assegnatari sia al momento della domanda che nel corso dell'anno 2021, di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di altri Enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della situazione economica familiare;
- h) canone sopportabile superiore al canone integrato come definito al punto 4.a.

4. FABBISOGNO

Il fabbisogno complessivo di ciascun Comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla somma degli importi ammessi a riparto delle domande idonee.

L'importo ammesso a riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a. Si stima il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria situazione economica rappresentata dall'ISEEfsa:
 - Si calcola la percentuale di reddito che la famiglia può destinare a pagamento del canone. Si ritiene che per ISEEfsa fino a 6.000,00 il canone sia interamente non sopportabile. Per ISEE fsa maggiore, la percentuale di reddito disponibile per il pagamento del canone, a partire da 0% si incrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00.
 - Il "reddito" da utilizzare per il calcolo del canone sopportabile è rappresentato dall'ISEEfsa;
- b. l'importo ammesso a riparto è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato (canone maggiorato delle spese di riscaldamento e delle spese condominiali che comprendono la spesa di riscaldamento per un importo non superiore a euro 600,00) e canone sopportabile con un massimo di euro 3.000,00, Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- c. qualora il canone pagato superi il canone medio ricavato dalle domande idonee presentate nel Comune, l'importo ammesso a riparto precedentemente determinato è ridotto in proporzione al rapporto fra eccedenza del canone dichiarato e canone medio. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto è considerato fino all'importo massimo annuo di euro 10.000,00. Al fine di tutelare i nuclei più deboli, sia la riduzione che l'esclusione prevista al punto 3e, non operano nei confronti dei nuclei con



016815e9



più di 5 componenti, dei nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 75° anno di età entro il 31/12 dell'anno precedente o dei nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;

- d. la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è mq. 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti ed è incrementata di mq. 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura si opera una riduzione dell'importo calcolato come al punto precedente, in base al rapporto fra l'eccedenza della superficie dichiarata e quella ammessa. Qualora il dato disponibile sia superficie lorda, la superficie netta è ottenuta riducendo la superficie lorda del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli definiti alla precedente lettera c., sia l'esclusione prevista al punto 3.f che la riduzione per superficie superiore a quella ammissibile non operano;
- e. qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, il contributo ammesso a riparto si calcola riducendo del 50% il canone integrato (vedi punto b);
- f. infine, l'importo finale ammissibile a riparto varia in funzione della situazione economica della famiglia rappresentata dall'ISEEfsa. Fino a 6.000,00 euro viene considerato il 100%. Per valori superiori, tale percentuale si decrementa proporzionalmente fino a raggiungere il 30% per ISEEfsa pari a 20.000,00. Tale percentuale si decrementa ulteriormente, nella medesima proporzione, per ISEEfsa maggiori.

5. CONTRIBUTI E DETRAZIONI AFFITTO NON CUMULABILI CON FSA

Alcuni contributi e detrazioni concessi per l'affitto da vari Enti sono stati dichiarati non cumulabili con il contributo FSA e vanno tolti dal contributo spettante determinato in fase di riparto:

- a. Contributi affitto erogati per l'anno 2021 da Comuni e Regione (SOA – Sostegno all'Abitare e altri). L'ammontare dei contributi usufruiti dal richiedente per l'anno 2021 dovrà essere dichiarato dal richiedente e detratto prima della liquidazione del contributo da parte del Comune. **I contributi fsa e fsa-covid percepiti nell'anno 2021 NON vanno dichiarati.**
- b. Detrazione IRPEF. Va dichiarata la detrazione per l'affitto usufruita nella Dichiarazione dei Redditi presentata nel 2021 e riferita ai redditi 2020.

6. LIQUIDAZIONE

Al fine di evitare che il contributo per richiedente derivante dal riparto risulti non significativo, verrà redatta una graduatoria in ordine inverso di importo ammesso a riparto e di numero di componenti il nucleo, escludendo le domante in coda con importo ammesso a riparto più basso, fino a garantire che la percentuale di riparto calcolata consenta un importo risultante dal riparto minimo di 300,00 euro.

Gli importi non spesi dai Comuni relativi alle precedenti annualità del Fondo come risultanti dalla rendicontazione, avuto riguardo alla loro provenienza regionale o comunale, serviranno ad integrare la successiva annualità del Fondo.

Resta salva la facoltà concessa ai Comuni dall'art. 2, comma 1, del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, di stabilire diverse misure in termini di condizione economica, percentuali di incidenza del canone più favorevoli e diversa entità del contributo, qualora gli effetti sull'entità del contributo concesso risultino interamente coperti con risorse proprie.

Al fine di incentivare il cofinanziamento comunale, il 10% delle somme a disposizione sarà ripartito a titolo di premio di cofinanziamento fra i Comuni che provvederanno a stanziare risorse superiori al minimo richiesto per partecipare al riparto del Fondo. Le modalità per il calcolo del cofinanziamento minimo richiesto ai Comuni sono illustrate nel testo della DGR.

L'importo del premio sarà proporzionale all'eccedenza del cofinanziamento stanziato da ciascun Comune rispetto al minimo richiesto. In ogni caso tale premio non potrà superare il valore dell'eccedenza rispetto al cofinanziamento minimo stanziato.



016815e9



Le eventuali eccedenze del premio di cofinanziamento non assegnate, al pari del 90% delle somme a disposizione, saranno ripartite in base al rapporto fra il fabbisogno delle domande espresso da ciascun Comune e il fabbisogno totale delle domande.

7. RIPARTO AI COMUNI

L'importo spettante ad ogni Comune sarà determinato al momento dell'approvazione del riparto.

L'effettiva erogazione dell'importo spettante in base al riparto sarà subordinata alla conferma da parte dei Comuni, della messa a disposizione a titolo di cofinanziamento, dell'importo previsto nella DGR.

8. DOMANDE

Per poter procedere al riparto delle risorse, i Comuni direttamente e/o tramite intermediari abilitati e/o tramite il servizio WEB messo a disposizione dalla Regione ai cittadini in grado di compilare autonomamente la domanda, devono raccogliere le domande, avvalendosi del servizio informatico messo a loro disposizione, contenenti i seguenti dati:

- a. dati anagrafici del richiedente;
- b. estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate relativi ai mesi per i quali si chiede il contributo;
- c. categoria catastale dell'alloggio;
- d. superficie netta (o lorda) dell'alloggio;
- e. canone di locazione per ogni contratto e periodo;
- f. ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che includono le spese di riscaldamento sostenute nell'anno precedente relative agli alloggi per i quali si chiede il contributo;
- g. detrazione IRPEF per canone di locazione risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata nel 2022 relativa ai redditi 2021;
- h. altri contributi affitto percepiti nel 2021;
- i. per i cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, estremi e copia della richiesta di rinnovo;
- j. presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
- k. dichiarazioni che attestino il possesso dei requisiti per partecipare al riparto del fondo.

Prima della scadenza dei termini per la presentazione della domanda fissati nei bandi comunali, il richiedente deve avere già presentato, direttamente all'INPS o tramite gli intermediari autorizzati, la DSU ai fini ISEE con la composizione del nucleo familiare esistente e risultante all'anagrafe del Comune al momento della domanda, fatti salvi i componenti non residenti attratti nel nucleo ai fini ISEE dalle regole previste dall'art. 3 del DPCM 159/2013. Qualora la DSU non sia stata presentata o presentata dopo la data di scadenza del procedimento la domanda risulterà incompleta e quindi non valida. Nel caso la DSU presenti omissioni o difformità, secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 5 del DPCM 159/2013, la domanda sarà comunque ammessa. Il comune provvederà a richiedere all'interessato la documentazione idonea per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione difforme. Se la documentazione prodotta dall'interessato consentirà di superare le difformità riscontrate la domanda sarà considerata idonea, diversamente sarà esclusa.

Il richiedente, titolare del contratto di affitto, a pena di esclusione, deve presentare domanda al Comune di residenza entro la data di scadenza e con le modalità previste nel bando comunale, ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse a riparto le domande nelle quali ricorra lo stesso componente nel nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dalla dichiarazione ISEE. Ai fini dell'individuazione delle domande doppie non si considerano eventuali soggetti inclusi nel nucleo ISEE come "componente aggiuntivo" (allegato 2 DPCM 159/2013).



016815e9



I dati saranno raccolti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilasciate dai richiedenti al proprio Comune di residenza con le modalità e le scadenze previste nel bando comunale. I dati da raccogliere sono quelli necessari a valutare l'idoneità della domanda ed il calcolo dell'importo ammissibile a riparto nonché gli altri elementi utili a consentire agli Enti preposti di effettuare, ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, i previsti controlli sui dati dichiarati dai richiedenti.

I dati delle attestazioni ISEE, valide al momento della presentazione della domanda e necessari per la valutazione della stessa, saranno acquisiti direttamente dalla banca dati INPS.



016815e9



EMERGENZA DA COVID-19.
MISURE PER IL SOSTEGNO AL PAGAMENTO DELL'AFFITTO PER L'ABITAZIONE DI
RESIDENZA PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ A CAUSA DELL'EMERGENZA SANITARIA
IN CORSO (FSA-covid4)

Criteri FSA-Covid4 – Anno 2022

1. SITUAZIONE ECONOMICA

La situazione economica è valutata in base all'ISEE (D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e successive modificazioni).

L'ISEE si ottiene presentando la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) ordinaria sul sito dell'I.N.P.S. o tramite un intermediario abilitato (CAF).

2. REQUISITI DI ACCESSO

- a. Titolarità, alla data di presentazione della domanda, di contratto di locazione registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978 n. 392, 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e 9 dicembre 1998 n. 431;
- b. residenza nel Veneto al momento della presentazione della domanda;
- c. per i cittadini stranieri extracomunitari, possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso e la permanenza in Italia, previsti dalla legge 30 luglio 2002, n.189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94, oppure con istanza di rinnovo, entro i termini previsti, del titolo di soggiorno scaduto;
- d. presentare o aver presentato, entro la data di scadenza del bando, dichiarazione ISEE 2022 (redditi 2020);
- e. aver presentato nell'anno 2021 dichiarazione ISEE (redditi 2019);
- f. L'attestazione ISEE 2022 deve presentare una diminuzione dell'ISEE ORDINARIO, rispetto all'ISEE ORDINARIO 2021 non inferiore al 25%;
- g. per i cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale o revoca del permesso di soggiorno o diniego al rilascio o rinnovo dello stesso;
- h. non aver riportato una o più condanne per delitti non colposi puniti con sentenza passata in giudicato come previsto dalla L.R. 16/2018.

3. ESCLUSIONE

Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che ricadano in una delle seguenti condizioni:

- a. titolari, al momento della domanda, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di alloggio/i, o parte di esso/i per una percentuale superiore o uguale al 50% o il cui valore catastale ai fini IRPEF, rapportato alla quota di possesso, sia superiore a quattro volte la pensione annua minima INPS dell'anno 2021. Tale esclusione non opera nel caso in cui, per disposizione dell'autorità giudiziaria, l'alloggio sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite il diritto di abitazione;
- b. che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- c. residenti, alla data di presentazione della domanda, in alloggio di edilizia residenziale pubblica o in alloggio a canone di locazione agevolato determinato in base alla situazione economica;
- d. con domanda di sostegno all'affitto per emergenza COVID-19 presentata da altri componenti del nucleo familiare o contitolari del contratto di affitto rilevati dalla dichiarazione ISEE;
- e. che abbiano un ISEE 2022 superiore a 35.000,00;



016815e9



4. MISURA DEL CONTRIBUTO

Il beneficio consiste in un contributo variabile da 800,00 euro a 300,00 euro in funzione della percentuale di diminuzione della condizione economica rappresentata dall'ISEE.

La percentuale di diminuzione della condizione economica viene calcolata con la seguente formula:

Percentuale diminuzione condizione economica = $(\text{ISEE } 2021 - \text{ISEE } 2022) / \text{ISEE}2021$

Il contributo spettante si ottiene graduando proporzionalmente la differenza fra importo massimo e l'importo minimo nell'intervallo della percentuale di diminuzione della condizione economica che va dal 25% al 60%. Vale a dire che chi ha una perdita uguale o maggiore al 60% riceve il contributo massimo, mentre il contributo si riduce fino ad arrivare al contributo minimo per coloro che hanno una percentuale di condizione economica pari al 25%.

Al fine di escludere i casi in cui il valore assoluto della perdita potrebbe essere inferiore al contributo sono esclusi i casi in cui la differenza fra ISEE 2021 e ISEE 2022 è minore di 1.000,00 euro.

L'importo del contributo risultante è arrotondato per eccesso a 50,00 euro.

5. GRADUATORIA

Il punteggio per la formazione della graduatoria è calcolato nel seguente modo:

Punteggio = $(\text{ISEE } 2021 - \text{ISEE } 2022) / \text{ISEE } 2021 * 100.000$

Il pagamento del contributo sarà effettuato scorrendo la graduatoria sino ad esaurimento dello stanziamento.

A parità di punteggio sarà data priorità:

- alle famiglie con più componenti;
- alle famiglie con disabili.

6. DOMANDA

Non occorre presentare specifica domanda per partecipare al procedimento FSA-Covid4.

Parteciperanno automaticamente al procedimento tutte le domande FSA2022 presentate e la valutazione sarà fatta acquisendo le dichiarazioni ISEE richieste dalla Banca Dati ISEE gestita dall'INPS.

7. LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Contributo FSA Covid spettante sarà liquidato dal Comune presso il quale è stata presentata domanda FSA2022 in aggiunta al contributo FSA2022 se dovuto.



016815e9







SCHEMA DI CONVENZIONE
PER LA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SUPPORTO TECNICO AMMINISTRATIVO
E DI TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE PER LA REALIZZAZIONE
FSA ORDINARIO 2022 E COVID19

TRA

La **Regione del Veneto**, di seguito denominata “*Regione*” con sede in Venezia Dorsoduro 3901, Codice Fiscale 8007580279, rappresentata dal Direttore della Unità Organizzativa Edilizia.....
, nato a, il
 C.F..... il quale interviene nel presente atto non per sé, ma in nome e per conto della Regione, presso la cui sede elegge domicilio, ai sensi della legge regionale n.54/2012 e per dare esecuzione alla deliberazione di Giunta Regionale n..... del

E

La società **Veneto Innovazione S.p.A.**, in seguito denominata “*Società*” con sede a Mestre (VE) in via Ca’ Marcello n.67/D, codice fiscale 02568090274, rappresentata al suo Amministratore Unico e legale rappresentante..... nato a il C.F.....

di seguito denominati anche “*Le parti*”

PREMESSO CHE

- Con deliberazione della Giunta Regionale n..... del è stato destinato il fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione per il finanziamento del procedimento “FSA-2022”;
- Veneto Innovazione S.p.A., istituita con legge regionale 6 settembre 1988, n. 45, è una società di cui la Regione è socio unico;
- le previsioni contenute nello Statuto sociale della Società configurano l’esistenza di un controllo da parte della Regione su Veneto Innovazione S.p.A. analogo a quello esercitato nei confronti dei propri Uffici;
- che la società Veneto Innovazione S.p.A. svolge un’attività prevalentemente rivolta alla Regione del Veneto;
- sussistono pertanto in capo alla predetta Società i requisiti generali richiesti in materia di “in house providing” dalla normativa europea e nazionale (articoli 5 e 192, co. 2, del decreto legislativo n. 50/2016 - Codice Appalti);
- che la Società Veneto Innovazione S.p.A. risulta iscritta a far data dal 31 ottobre 2019 nell’elenco, gestito da ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell’incarico



dcb8888e



1. Svolgimento del “Servizio informatico e di supporto giuridico per la gestione del procedimento FSA2022”.

Caratteristiche minime del servizio e modalità di espletamento

- Funzionalità
 - piattaforma informatica, programmi e servizi in modalità SaaS. Richiesta qualificazione AgID (vedi normativa).
 - raccolta domande:
 - presentabili dai cittadini (tramite PC, smartphone o tablet):
 - messa a disposizione sito e realizzazione della documentazione per i cittadini:
 - documentazione normativa
 - documentazione relativa all'applicazione:
 - documentazione accreditamento
 - documentazione domanda
 - ❖ pannelli caricamento dati
 - ❖ navigazione
 - ❖ trasmissione
 - ❖ notifica di ricezione
 - ❖ modifiche alla domanda dopo la trasmissione
 - ❖ ritiro domanda
 - istruzioni sul contenuto dei dati da caricare nei vari pannelli e fonte da cui reperirli
 - FAQ
 - caricamento domanda
 - accreditamento con SPID e altri sistemi previsti dal CAD in modo da permettere l'accesso controllato e immediato a tutti i cittadini
 - connessione in cooperazione applicativa con la banca dati ISEE real time
 - caricamento dei dati
 - caricamento documenti
 - completamento domanda
 - validazione dati caricati
 - controllo dei requisiti
 - ricevuta domanda con protocollazione automatica
 - funzionalità di modifica domanda e tracciamento
 - supporto ai cittadini
 - integrazione con la banca dati del Comune di residenza
 - domanda a sportello (Comuni, CAF, intermediari abilitati)
 - connessione in cooperazione applicativa con ISEE real-time
 - servizi gestione domande per i Comuni
 - servizi gestione domande per CAF e intermediari abilitati
 - calcolo automatico dei contributi teorici e dei motivi di esclusione
 - gestione casi sociali
 - gestione cofinanziamento
 - funzione di ottimizzazione dei cofinanziamenti comunali
 - riparto (deve tener conto delle disponibilità, economie, capienza per casi sociali, ecc.)
 - produzione dei prospetti
 - gestione istruttoria
 - rideterminazione importi post-riparto
 - rendicontazione liquidazione con produzione prospetti dei residui
 - alimentazione SIUSS
 - modulo trasparenza
 - protocollazione automatica a livello del singolo Comune



dcb8888e



- Modalità organizzative
 - accreditamento Comuni
 - accreditamento rete dei CAF
 - gestione autorizzazioni da parte dei Comuni (trattamento dati)
 - gestione convenzioni Comuni – CAF e intermediari abilitati
 - verifica requisiti formali domande

- Servizio supporto
 - supporto alla Struttura regionale
 - servizio di supporto agli utenti
 - Comuni, CAF e intermediari abilitati
 - 3.000 ticket
 - 2.000 telefonate
 - 2.000 mail
 - Cittadini
 - volumi potenzialmente elevati ma non prevedibili
 - SLA richiesti: presa in carico entro 3 ore, tempi di risposta media
 - supporto normativo su FSA, ISEE, SIUSS, procedimento amministrativo
 - stesura bozze normativa: DGR, DDR, bando tipo, modulo domanda
 - stesura bozze circolari per i comuni
 - predisposizione mailing
 - predisposizione ed erogazione corsi di formazione in DAD
 - ricalcoli per GdF e Comuni

Articolo 2 – Compenso

1. Il compenso massimo previsto per lo svolgimento delle attività previste, come dettagliato all'articolo 1, ammonta ad euro 183.000,00 (IVA inclusa).

Articolo 3 – Durata

2. La durata della presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione sino alla conclusione delle operazioni di rendicontazione;

Articolo 4 – Modalità di pagamento del compenso

1. Il compenso per lo svolgimento delle attività previste all'articolo n. 1, comma 1, sarà liquidato dalla Regione del Veneto a Veneto Innovazione S.p.A. per le spese sostenute a seguito di verifica della rendicontazione.

Articolo 5 – Modalità Attuative

1. Le modifiche relative alle attività da svolgere, ai relativi costi preventivati per la loro realizzazione ed ai risultati da raggiungere, di cui all'articolo 1, dovranno essere preventivamente concordate da Veneto Innovazione S.p.a. con la Regione, fermo restando che il compenso totale non potrà in ogni caso risultare superiore a quello indicato all'articolo 2.
2. Per la realizzazione delle iniziative previste dalla presente Convenzione, Veneto Innovazione S.p.A. assume piena e totale responsabilità in merito alle modalità e procedure operative individuate e adottate per le attività svolte e, a tal fine, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative e, ove necessario, altri soggetti e/o altre professionalità di supporto, individuati con le modalità e procedure previste dall'ordinamento giuridico in materia.



dcb8888e



3. La Regione rimane in ogni caso esente da ogni responsabilità a seguito dell'attuazione della presente Convenzione da parte di Veneto Innovazione S.p.A.

Articolo 6 – Recesso, Inadempimenti e clausola risolutiva

1. Le Parti, per gravi e comprovati motivi che non consentano di addivenire ad altra soluzione, possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di almeno quindici (15) giorni. In ogni caso a Veneto Innovazione S.p.A. sarà riconosciuto, per le sole attività regolarmente eseguite e accettate dalla Regione sino alla data del recesso, un corrispettivo parziale calcolato in funzione delle attività svolte e rendicontate.
2. La Regione si riserva di verificare in ogni momento la corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quanto pattuito o alle direttive impartite; nel caso di inadempienze, la Regione intimerà a Veneto Innovazione S.p.A. di adempiere quanto necessario. Il mancato rispetto dei termini come il verificarsi di altri inadempimenti nonostante l'intimazione ad eseguire nei confronti di Veneto Innovazione S.p.A. autorizza la Regione a ridurre, con provvedimento motivato, il corrispettivo o, nel caso di gravi inadempienze, a dare corso all'immediata risoluzione del rapporto ai sensi dell'articolo 1456 C.C.
3. Per ogni controversia non risolvibile che dovesse insorgere tra le Parti relativamente agli obblighi contenuti nella presente Convenzione, le stesse riconoscono competente, come unico ed esclusivo, il Foro di Venezia.

Articolo 7 – Proprietà intellettuale

1. Ogni elaborazione grafica o contenutistica realizzata nell'esecuzione dell'incarico rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione regionale. Veneto Innovazione S.p.A. non potrà utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati relativi all'attività oggetto della prestazione, o pubblicare in maniera anche parziale i contenuti degli stessi. Il loro eventuale utilizzo dovrà essere in ogni caso preventivamente ed espressamente autorizzato dalla Regione.

Articolo 8 – Protezione dei dati personali

1. Veneto Innovazione S.p.A. si impegna ad osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di protezione dei dati personali eventualmente acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
2. Veneto Innovazione S.p.A. si impegna altresì a far rispettare al proprio personale e ai suoi eventuali consulenti o collaboratori esterni le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali di cui al precedente comma.

Articolo 9 – Responsabilità ed obblighi

1. Veneto Innovazione S.p.A. si impegna ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e segreto statistico, nonché al rispetto delle direttive contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 2951 del 14 dicembre 2010 "Direttive alle società partecipate dalla Regione per la razionalizzazione delle risorse e il contenimento dei costi di gestione, nonché di adeguamento degli assetti societari", così come integrata dalla deliberazione n. 258 del 5 marzo 2013, con particolare riferimento a quelle (lettera A) in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi ed a quelle (lettera C) in materia di personale dipendente.

Articolo 10 – Tracciabilità dei flussi

1. Ai fini di quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", Veneto Innovazione S.p.A.



- a) dichiara di essere informata in ordine alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti;
- b) dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente Convenzione;
- c) si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione e alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Venezia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- d) si obbliga a inserire nei contratti con i propri subcontraenti, a pena di nullità assoluta del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 11 – Disposizioni finali

1. Il presente atto, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. Le parti danno atto che il presente contratto è soggetto all'imposta IVA per cui richiedono la registrazione unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, con tutte le spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 5, 2° comma, del DPR n. 131/1986.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni del Codice Civile che regolano i rapporti di tipo contrattuale.

Venezia, lì (data sottoscrizione con firma digitale)

REGIONE DEL VENETO

Direttore U.O. Edilizia

VENETO INNOVAZIONE S.p.A.

Amministratore Unico

F.to

F.to



dcb8888e

